

n. 21660/2025 RG

**TRIBUNALE DI NAPOLI****Sezione specializzata in materia d'impresa**

Il Collegio, composto dai sig.ri Magistrati:

dott. Leonardo Pica	Presidente
dott.ssa Maria Tuccillo	Giudice relatore
dott. Arminio Salvatore Rabuano	Giudice

riunito in camera di consiglio e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.12.2025
nel procedimento iscritto al n. 21660/2025 rg

TRA

- **O** **V** , rapp.ta e difesa dall'Avv. B
S con studio in Napoli

RECLAMANTE**CONTRO**

-**R** **M** **S.R.L.** , in persona del proprio amministratore p.t,
rapp.to e difeso dall'avv. A **D. P** con studio in
Napoli

RECLAMATA

OSSERVA

Con atto di citazione notificato a R. M. S.R.L (d'ora in poi R. M.) l'odierna reclamante V. O. impugnava la delibera assunta in data 26.06.2025 dalla assemblea della R. M. , con cui veniva approvato il bilancio chiuso al 31.12.2024, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; la delibera assunta in data 26.06.2025 dalla assemblea della R. M. , di nomina di V. D. C. come amministratore; la delibera assunta in data 30.06.2025 dalla assemblea della R. M. , con cui veniva approvata la situazione patrimoniale aggiornata al 30.06.2025 e disposto l'azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale, domandandone nel merito l'annullamento e/o la declaratoria di nullità e in via cautelare la sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia.

L'istante, altresì, depositava apposito ricorso per ottenerne la sospensione in via cautelare, deducendo, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la nullità della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2024 assunta in data 26.06.2025, per falsità, non veridicità e l'annullabilità per conflitto di interessi o abuso di maggioranza; l'annullabilità della delibera di nomina dell'amministratore assunta in data 26.06.2025, per conflitto di interessi o abuso della maggioranza ed infine l'illegittimità derivata della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale assunta in data 30.06.2025, in quanto fondata su una perdita inesistente, stante la nullità della delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024 ed infine sotto il profilo del *periculum in mora*, la prevalenza, nella comparazione ex art. 2378 4 comma c.c., del pregiudizio che subirebbe l'istante dall'esecuzione delle suddette delibere rispetto a quello che subirebbe la società dalla sospensione .

A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza si costituiva in giudizio la società che, in via preliminare, deduceva il difetto di legittimazione e la carenza di interesse ad agire della ricorrente, non essendo la stessa più socia; l'inammissibilità della sospensione della delibera di approvazione del



bilancio chiuso al 31.12.2024, e di quella, già eseguita, di aumento del capitale; insussistenza del conflitto di interessi e dell'abuso della regola della maggioranza, non risultando in alcun modo provati ed infine insussistenza del *periculum in mora*, essendo maggiore il pregiudizio derivante alla società dalla sospensione delle impugnate delibere nella comparazione del pregiudizio derivante alla ricorrente dall'esecuzione delle stesse.

Con ordinanza resa in data 4.10.2025, il Giudice designato, dott. Ulisse Forziati, rigettava il ricorso per mancanza del requisito del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

In particolare, il giudice di prime cure riteneva gli elementi offerti dalla ricorrente di per sé non sufficienti a provare, nemmeno a livello meramente indiziario, la falsità del bilancio impugnato e inesistente, in quanto non provato, il prospettato conflitto di interessi o abuso della maggioranza inficiante le delibere di approvazione del bilancio e di nomina dell'organo gestorio.

Infine, riteneva, altresì, insussistente il *periculum in mora* avuto riguardo nella comparazione ex art. 2378 4 co c.c. al pregiudizio prevalente che subirebbe la società dall'eventuale sospensione dell'efficacia della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale.

Con il presente reclamo l'istante impugnava l'ordinanza *de qua*, reiterando sotto il profilo del *fumus boni iuris* le difese già spiegate in primo grado, evidenziando con riferimento alla delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024 la non veridicità delle voci ivi apposte nonché la falsità e la mancata giustificazione e chiarezza delle stesse e altresì la sussistenza del prospettato conflitto di interessi o dell'abuso di maggioranza, essendo tale delibera come quella di nomina dell'organo gestorio adottata con il voto determinante della maggioranza portatrice di un interesse confliggente rispetto a quello della società, desumibile anche da comportamenti assunti dall'amministratore nei confronti della ricorrente.



Infine, deduceva la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, atteso che la perdita della qualità di socio nelle more del giudizio di impugnazione costituisce per la ricorrente, *rectius* reclamante, pregiudizio grave e non ristorabile, da ritenersi prevalente nella comparazione ex art. 2378 4 co. c.c..

Ciò posto, domandava l'accoglimento del reclamo.

Si costituiva la società che ribadiva la carenza di legittimazione e di interesse ad agire della ricorrente, in quanto non più socia, l'inammissibilità della sospensione, atteso che la delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale non è in rapporto di pregiudizialità con la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2025, ma è in rapporto di subordinazione e collegamento con la sola situazione patrimoniale ed economica al 30.04.2025, prescindendo da quella più risalente di approvazione del bilancio al 31.12.2024 impugnata.

La reclamata deduceva, altresì, l'inesistenza del *fumus boni iuris*, non essendo provati i denunciati vizi del bilancio e altresì il conflitto di interessi o l'abuso della regola della maggioranza ed infine l'insussistenza del *periculum in mora* come accertato dal giudice di prime cure.

Orbene, tanto premesso ritiene il Collegio, alla luce della documentazione agli atti e di una cognizione sommaria che è d'uopo in questa fase, il reclamo solo in parte fondato per le ragioni che di seguito verranno esplicitate.

In particolare, per ciò che concerne l'istanza di sospensione avente ad oggetto la delibera assunta in data 26.06.2025 di nomina dell'organo gestorio, pur essendo dubbia la legittimazione attiva della ricorrente ad impugnare, in applicazione del principio cd della "ragione più liquida" (v. Cass ord. n. 9309/ 2020), la stessa va rigettata, stante la carenza del *fumus* della cautela richiesta.

Ed invero, come correttamente accertato dal giudice di prime cure, nessun elemento è stato offerto dalla difesa di parte ricorrente idoneo a far ritenere che i soci c.d. eredi R , ossia C D C , M R , V R , N R e C



R (titolari di una quota dal valore nominale di € 49.505,00), e la socia A (titolare di una quota dal valore nominale di € 16.165,00) sarebbero portatori di un interesse confliggente con quello della società, né viene indicato quale sarebbe l'interesse in conflitto.

Sul punto, va evidenziato che il conflitto ricorre quando l'interesse di cui il socio è in concreto portatore si pone in contrasto o appare incompatibile con l'interesse della società e non solo con l'interesse di altri soci o gruppi di soci. Non è, dunque, sufficiente che il socio miri a realizzare, in tutto o in parte, il proprio interesse personale, occorrendo anche che tale interesse si ponga obiettivamente in contrasto con quello della società e che la deliberazione sia idonea a ledere quest'ultimo interesse. L'interesse del socio deve porsi, dunque, in contrasto con l'interesse della società. È, infatti, irrilevante che la delibera approvata consenta al socio o alla maggioranza il conseguimento di un suo personale interesse, se, nel contempo, non risulti pregiudicato l'interesse sociale.

Alla luce di quanto innanzi precisato, nella fattispecie in esame nessun conflitto di interesse giuridicamente rilevante ai fini dell'accertamento della denunciata invalidità della delibera impugnata è ravvisabile, neanche nella diversa accezione invocata dalla ricorrente, dell'abuso della maggioranza, non essendo emerso alcun elemento idoneo a provare che il voto sia stato espresso dalla maggioranza al solo scopo di ledere l'interesse della reclamante.

Né a conclusione di segno contrario conduce il contenuto della mail del 27.06.2025, richiamato dalla difesa di parte reclamante, atteso che con essa l'amministratore della R M si è limitato a ricordare alla O che non era prevista dalla normativa *"la facoltà di uso o godimento in qualsiasi forma (accesso e frequentazione) della sede sociale o di altri uffici della società da parte dei soci" o loro delegati* (cfr. doc. 7 ricorrente).

Il contenuto di tale documento, dunque, di per sé solo non può ritenersi espressione di un interesse confliggente con quello della società o di un abuso della maggioranza.



A ciò deve aggiungersi che la nomina dell'amministratore è avvenuta perché il consiglio di amministrazione uscente era decaduto per le dimissioni del consigliere F S (v. all.9 della comparsa di costituzione), sicché l'assemblea ha proceduto ai sensi dell'art. 2386 c.c. alla sostituzione con la nomina, nell'interesse della società, di un amministratore già precedentemente designato come presidente del consiglio di amministrazione e che aveva gestito la società a far data dal 7.2.2013 (v. all.12 della comparsa di costituzione).

Ogni altra considerazione, dunque, in ordine alla c.d. prova di resistenza, sulla base di quanto detto, è da ritenersi dunque superflua ai fini della valutazione del *fumus*.

Lo stesso dicasi quanto al *periculum in mora*, atteso che la carenza del *fumus boni iuris* impedisce l'accoglimento dell'istanza di sospensione e rende pertanto ultronea la valutazione di tale requisito.

Ciò posto, il presente reclamo sotto tale profilo va ritenuto infondato e a parziale conferma dell'ordinanza impugnata va rigettata l'istanza di sospensione della delibera assunta in data 26.06.2025 da R M di nomina dell'organo gestorio.

Diversamente, ad avviso del Collegio, il reclamo è da ritenersi fondato, per le ragioni che di seguito verranno precisate, e a parziale revoca dell'ordinanza impugnata, va accolta l'istanza di sospensione della delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024 assunta in data 26.06.2025 e della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale assunta in data 30.06.2025 da R M .

Ed invero, *in primis*, in relazione alle stesse va riconosciuta la legittimazione attiva della ricorrente con riferimento all'istanza di sospensione della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2024 assunta in data 26.06.2025 e della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale assunta in data 30.06.2025, risultando infondata l'eccezione in merito formulata dalla difesa di parte resistente.

Sul punto appare opportuno richiamare il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che il Collegio ritiene di condividere e far proprio,



secondo cui la" perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale lascia permanere la legittimazione ad esperire le azione di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 o 2482 c.c., in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24 Cost., comma 1, ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere *contra legem* e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti" (cfr. Cass. ord. n.2673/2019 che richiama Cass. sent. n. 21889/2013 e Cass. sent. n. 26842/2008).

In definitiva, ritiene il Tribunale che la perdita della qualità di socio, nelle ipotesi come quella in esame, in cui essa rappresenta conseguenza diretta dell'adozione della delibera assembleare di azzeramento e di ricostituzione del capitale sociale (oltre che di quella pregiudiziale di approvazione del bilancio) che l'impugnante assume illegittima, non esclude la sua legittimazione ad agire giudizialmente e, conseguentemente, a chiedere la sospensione della delibera stessa.

Inoltre, quanto al profilo di ammissibilità del rimedio della sospensiva promosso dalla ricorrente, diversamente da quanto dedotto dalla resistente, il Collegio ritiene di aderire e far proprio l'orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di merito e da questo Tribunale (v. *ex multis* Trib. Napoli 16.10.2024; Trib. Roma 12 giugno 2019; Trib. Roma 10.10.2019, cit.; Trib. Napoli 18.01.2019; Trib. Napoli 5.02.2018; Trib. Bologna 24.01.2018; Trib. Napoli 21.11.2013) considerando suspendibili le delibere assembleari, che non necessitano di ulteriore attività esecutiva (cd. delibere *self executing*, come quella ad esempio di nomina dell'organo amministrativo ancorché già trascritta nel Registro delle imprese) e quelle che, seppure integralmente eseguite, come quelle oggetto di esame in questa sede, continuano a manifestare una perdurante efficacia rispetto all'organizzazione societaria e alle correlate posizioni dei soci, non già in via di mero riflesso, ma di diretta incidenza sull'organizzazione.



Tale conclusione poggia sul riconoscimento, ispirato principio di ordine costituzionale della effettività della tutela giurisdizionale, della natura anticipatoria della sospensiva rispetto alla successiva sentenza di annullamento.

La sospensione, invero, incide non solo sulla materiale eseguibilità, bensì anche sulla efficacia giuridica dell'atto.

Quanto detto trova conferma nell'art.35 del D.lgs. n. 5 del 2003, in tema di arbitrato societario, il quale -nell'introdurre per la prima volta nel nostro ordinamento un potere cautelare in capo agli arbitri- parla di "sospensione" della efficacia della delibera e non della sola "esecuzione".

Del resto, diversamente opinando e dando rilievo al mero dato letterale dell' art. 2378, 3 comma c.c., si arriverebbe a sostenere che, in materia di sospensione delle deliberazioni assembleari, il giudice ordinario abbia un raggio di azione ed un potere decisorio inferiore a quello degli arbitri, ai quali invero l'art. 35 5 comma, D.lgs. 5/2003 riconosce, in materia appunto di impugnazione di deliberazioni assembleari il " ... *potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera* ..." e non della semplice esecuzione della delibera stessa, come invece prevede testualmente il citato art. 2378 c.c.

In questa prospettiva, deve ritenersi che il termine esecuzione contenuto nell'art. 2378 cit. vada interpretato come riferito all' attuazione degli effetti giuridici prodotti dall'atto e non faccia riferimento alla fase strettamente materiale di attuazione di quanto deciso.

Da ciò ne discende, dunque, che il limite alla concedibilità della sospensiva non vada individuato nell'integrale esecuzione della delibera, ma nell' avvenuta compiuta produzione degli effetti giuridici che comporti esiti irreversibili, come avviene ad esempio nell'ipotesi di distribuzione degli utili contemplata dall'art. 2433 ultimo comma c.c. a mente del quale " *i dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede, in base ad un bilancio approvato, da cui risultino utili netti corrispondenti*".



Fatte queste precisazioni, va quindi concluso che, sino a quando perdura l'efficacia della deliberazione nei limiti innanzi evidenziati, il provvedimento cautelare di sospensione è da ritenersi ammissibile.

Orbene, in applicazione dei summenzionati principi, la delibera assunta in data 30.06.2025 con cui è stato disposto l'abbattimento e contestuale ricostituzione del capitale sociale, e a maggior ragione, quelle prodromiche di approvazione del bilancio e della situazione patrimoniale infrannuale, sono da ritenersi sospendibili atteso che anche la prima, pur essendo interamente eseguita, perché sottoscritto l'aumento e versati i relativi conferimenti, continua a produrre effetti perduranti rispetto all'organizzazione societaria ed alle correlate posizioni fra i soci, determinando una composizione della compagine differente rispetto a quella preesistente ed incidendo direttamente sullo stesso funzionamento degli organi dell'ente e su tutte le successive decisioni assembleari.

Passando all'esame della domanda cautelare va evidenziato quanto segue.

Con riferimento ai requisiti di cui all'art.2378 c.c., ritiene il Collegio, diversamente da quanto statuito dal giudice di prime cure, sussistente sia il requisito del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora* riguardo all'istanza di sospensione della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2024 assunta in data 26.06.2025 e della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale assunta in data 30.06.2025.

In particolare, quanto al primo profilo, tenuto conto della documentazione depositata in giudizio dalla ricorrente e fatta applicazione dei criteri che governano il riparto dell'onere della prova (v. Cass. sent. n. 10873/2024), la delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024 è da ritenersi nulla, in quanto il bilancio risulta redatto in violazione del principio di chiarezza ex art.2423 2 comma c.c., con conseguente nullità derivata della delibera adottata in data 30.06.2025 di approvazione della successiva situazione patrimoniale infrannuale e di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale.



Ed invero, come evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, nel conto economico del bilancio vi è mancanza di chiarezza in relazione alla voce costi della produzione, ove è indicato l'importo di euro 2.283.728,00, di gran lunga superiore rispetto a quello di euro 575.913,00 indicato per tale voce nel bilancio chiuso al 31.12.2023, con un aumento di circa il 50% dei soli costi del personale e di non meglio chiariti oneri diversi di gestione, di cui non viene data alcuna giustificazione nella nota integrativa.

Né elementi di segno contrario sono stati offerti dalla difesa di parte resistente, su cui incombeva il relativo onere probatorio, anche in sede di discussione del reclamo all'udienza del 17.12.2025.

Infine, quanto al *periculum in mora*, ad avviso del Collegio, nella comparazione tra il pregiudizio derivante alla società dalla sospensione delle delibere *de quibus* e quello derivante al socio dall'esecuzione delle stesse ex art. 2378 4 co. c.c., deve ritenersi prevalente il secondo sul primo.

Sul punto occorre, infatti, evidenziare che la mancata sospensione della delibera di approvazione del bilancio impugnata consentirebbe alla società di adottare sulla base della stessa, delibere successive concernenti il capitale, come quella già assunta, che sarebbero illegittime.

Inoltre, l'esecuzione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale comporterebbe per la ricorrente, non più socia, il mancato percepimento degli utili prodotti, da determinarsi tenuto conto della quota di partecipazione sociale di cui risultava titolare la ricorrente prima dell'uscita dalla società (avente un valore nominale di € 33.330,00 e pari a 1/3 del capitale sociale) e il periodo di tempo intercorrente sino alla sentenza con cui verrà deciso il giudizio di merito, e altresì l'impossibilità per la stessa di esercitare il diritto di voto e dunque di incidere in questo modo sulla formazione della maggioranza e sulle decisioni successive della società, con rischio di definitivo consolidamento degli effetti (sia nei rapporti interni alla società, che nei rapporti esterni) di fatto non più modificabili e, con salvezza altresì dei diritti in buona



fede acquisiti dai terzi in esecuzione della suddetta delibera, in ossequio al combinato disposto di cui all'art. 2379 ultimo comma c.c. e art. 2377 comma 7 c.c. (v. Cass. sent. n. 4946/2013).

Al contrario, la sospensione delle suddette delibere, diversamente da quanto rilevato dal giudice di prime cure, non comporterebbe il rischio di scioglimento per l'ente sociale, tenuto conto dell'effetto conformativo ex art. 2377 comma 7 c.c. che viene a prodursi a seguito della sospensiva e dei conseguenti provvedimenti che la società potrebbe adottare.

A titolo esemplificativo se a seguito della sospensione venisse predisposto e approvato dall'assemblea un nuovo bilancio redatto nel rispetto del requisito di chiarezza e dalla stessa risultasse confermata la perdita per la quale è stato disposto l'azzeramento e ricostituzione del capitale sociale, in questo caso potrebbe essere sottoposta all'assemblea una proposta di conferma dell'operazione sul capitale e dunque alcun rischio di scioglimento potrebbe ritenersi configurabile.

Alla stessa conclusione si perviene nell'ipotesi in cui a seguito della sospensione venisse predisposto e approvato dall'assemblea un nuovo bilancio "chiaro" da cui non emergesse la perdita che ha portato all'azzeramento e alla ricostituzione del capitale sociale: in tale ipotesi potrebbe essere sottoposta all'assemblea una proposta di revoca dell'operazione sul capitale. Non è chi non veda che anche in questo caso la sospensiva finisce per tutelare, prima ancora che quello del socio, lo stesso interesse della società a che il ripristino della legittimità avvenga prima possibile.

Il pregiudizio di scioglimento prospettato dal giudice di primo grado per la società perché privata *"della liquidità apportata dai soci in esecuzione della suddetta delibera, mettendo in pericolo la continuità aziendale e costringendo l'organo amministrativo a porre in liquidazione la società"* è da ritenersi, dunque, inesistente. L'unico pregiudizio, ad avviso del Collegio configurabile in astratto per la società e derivante dalla sospensione delle delibere *de quibus* è riconducibile alla situazione di "stallo" in cui la stessa verrebbe



trovarsi, da ritenersi non prevalente nella comparazione ex 2378 4 co. c.c., in quanto imputabile esclusivamente all'inerzia dell'ente gestorio.

È evidente, dunque, alla luce di quanto innanzi detto, che nella comparazione da compiersi in questa sede va ritenuto prevalente il pregiudizio che la ricorrente subirebbe dall'esecuzione delle delibere in esame rispetto a quello che subirebbe la società dalla sospensione delle stesse e sussistente, dunque, il *periculum in mora*.

Ciò posto, il Tribunale accoglie il reclamo sotto tale profilo e per l'effetto sospende la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2024 assunta in data 26.06.2025 e la delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale assunta in data 30.06.2025.

Le spese del presente procedimento andranno liquidate con la sentenza che definirà il giudizio di merito pendente.

PQM

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, nella suindicata composizione, pronunciando sul reclamo proposto da O V avverso l'ordinanza emessa dal dott. Ulisse Forziati in data 2.10.2025, così provvede:

-accoglie in parte il reclamo e per l'effetto in parziale riforma del provvedimento impugnato accoglie l'istanza di sospensione della delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024 assunta dall'assemblea di R M in data 26.06.2025 e della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale assunta dall'assemblea di R M in data 30.06.2025, fermo il resto;

- Spese al merito

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli il 24.12.2025

Il Giudice estensore

dott.ssa MARIA TUCCILLO

Il Presidente

dott. LEONARDO PICA

